

STATUTO

FONDAZIONE "MONTAGNA E EUROPA" ARNALDO COLLESELLI

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la Fondazione denominata:

"MONTAGNA e EUROPA" ARNALDO COLLESELLI

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Comune di **Belluno**.

Articolo 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - SCOPO

La Fondazione ha lo scopo di:

A.

svolgere un'attività di studio e ricerca del pensiero politico del Senatore Arnaldo Colleselli e dei valori che lo hanno ispirato;

B.

favorire la definizione di politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, adeguate alle esigenze delle popolazioni dei territori montani sul piano economico, sociale, istituzionale, culturale e ambientale;

C.

promuovere attività di studio, dibattito e comunicazione mediante ogni mezzo utile (convegni, seminari, borse e gruppi di studio, pubblicazioni e ogni altro tipo di manifestazione del pensiero) volto ad approfondire e diffondere:

1) i problemi peculiari della montagna bellunese e veneta nel contesto regionale, alpino ed europeo;

2) la conoscenza dei bisogni propri della montagna, anche in funzione dei possibili interventi sul piano istituzionale e legislativo;

D.

sviluppare le capacità di governo autonomo e di proposta degli amministratori e delle genti montane, ivi comprese le minoranze linguistiche, per la tutela attiva e la valorizzazione del territorio;

E.

svolgere attività di formazione e/o di orientamento negli ambiti di cui alle lettere precedenti;

F.

promuovere intese con altre istituzioni culturali, professionali e scientifiche, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi assimilabili a quelli della Fondazione medesima, nonchè rapporti collaborativi con enti pubblici ed organismi privati privi di finalità lucrative.

Articolo 5 - FINALITA' ED AMBITO

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Le sue finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di cui la stessa è dotata in sede di atto costitutivo.

Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno devoluti agli scopi della Fondazione nell'esercizio cui i redditi si riferiscono o in esercizi successivi.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio d'amministrazione;
- l'Assemblea;
- il Revisore Unico;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio d'amministrazione e resta in carica per un periodo di tre anni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e dirige sia il Consiglio d'amministrazione sia l'Assemblea.

Articolo 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Resta in carica per un periodo di tre anni.

Il Consiglio:

- ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- può eleggere sia un Vice Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio in caso di mancanza del Presidente, sia un Segretario, anche esterno al Consiglio d'amministrazione; entrambi restano in carica per un periodo di tre anni;
- nomina il Comitato Scientifico di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
- redige e approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- può aprire uffici secondari purchè nella Regione Veneto;
- propone all'Assemblea modifiche allo Statuto per renderlo più adatto al raggiungimento degli scopi propri della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta con email spedita agli indirizzi di

posta elettronica almeno quindici giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo. Tale convocazione non è necessaria in caso di presenza del Consiglio di Amministrazione al completo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno due dei suoi membri ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che il collegium non sia composto da due soli membri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- nomina i tre membri del Consiglio d'amministrazione;
- nomina il Revisore Unico;
- modifica lo Statuto;
- ammette nella Fondazione persone fisiche meritevoli dal punto di vista morale e/o scientifico purchè il totale dei membri dell'Assemblea non ecceda il numero di venti; tale decisione verrà assunta con la maggioranza assoluta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con email spedita, almeno dieci giorni prima, agli indirizzi di posta elettronica depositati presso la sede sociale.

Il *quorum* sia costitutivo che deliberativo è del 51% (cinquantuno per cento).

Articolo 11 - REVISORE UNICO

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea tra persone dotate dei requisiti di onorabilità e competenza.

Resta in carica per un periodo di tre anni.

Il Revisore unico ha il compito di assicurare il controllo contabile del bilancio d'esercizio e di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e trasparenza.

Articolo 12 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9 del presente statuto ed ha il compito di:

- a) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte motivate, volte a realizzare gli scopi della Fondazione ed esprimere pareri sulle iniziative ed i progetti sottopostigli;
- b) programmare e realizzare le iniziative ed i progetti approvati e finanziati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a nove membri.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato, nell'ambito dei suoi componenti, elegge un Presidente.

Il Comitato Scientifico si riunisce periodicamente secondo le necessità operative e si relaziona con il Consiglio d'amministrazione.

Articolo 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 14 - ONORARI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio e preventivamente autorizzate.

Articolo 15 - ESTINZIONE

Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Articolo 16 - NORME FINALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Fondazioni.